



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ALIQUOTE IMU 2012. APPROVAZIONE.

NR. Progr. **70**

Data **27/06/2012**

Seduta NR. **8**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/06/2012 alle ore 21:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nel tendone del campo del Seminario, oggi 27/06/2012 alle ore 21.00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FERIOLI FERNANDO	S	BALDINI CLAUDIO	S	GARUTTI MIRCO	S
RATTI ANDREA	S	LODI LAURA	S	BIAGI LORENZO	S
POLLASTRI GIULIO-MARIA	S	GOLINELLI GIOVANNI	S	BOETTI MAURIZIO	S
BENATI VALERIA	N	GULINELLI MICHELE	S		
POLETTI CLAUDIO	N	POLETTI MAURIZIO	S		
SCACCHETTI MICHELE	S	BORGATTI GIANLUCA	S		
MANTOVANI LETIZIA	S	PALAZZI SANDRO	S		
<i>Totale Presenti 15</i>			<i>Totali Assenti 2</i>		

Sono presenti gli Assessori: MONARI DANIELE, STIPA STEFANO, RIGHINI MASSIMILIANO, D'AIELLO ANGELO, POLETTI LISA

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE MONICA MANTOVANI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MICHELE SCACCHETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 DEL 27/06/2012 ad oggetto:
ALIQUOTE IMU 2012. APPROVAZIONE.

OGGETTO:
ALIQUOTE IMU 2012. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli interventi riportati nel proprio precedente verbale n. 68 in data 27/06/2012;

Udito l'intervento del Consigliere Sig. Maurizio Boetti (Lega Nord): "Un intervento brevissimo per ribadire le aliquote che noi avevamo già discusso in Consiglio Comunale a marzo – aprile, e quindi quello che riguardava la prima casa. La Lega aveva chiesto come aliquota base lo 0,2%, poi ovviamente è stata portata a 0,55, indipendentemente che poi sia valida o non valida, quella è un'altra storia. Idem vale per i terreni; c'era stato un ordine del giorno presentato dalla Lista Lo Scariolante, che dallo 0,2 chiedeva lo 0,1%. Per quanto riguarda l'aliquota dello 0,76%, l'aliquota base che noi avevamo sempre chiesto era lo 0,46%. Noi ribadiamo questo, per rimanere nel discorso fatto da Lorenzo Biagi delle incompatibilità del nostro ragionamento sul primo, e che sia messo a verbale, proprio nello specifico del documento stesso. Non c'è nulla di particolare da discutere, ma era quanto volevo rimarcare. Le nostre scelte: 0,2% per la prima casa; 0,1% per il rurale e 0,46% per tutte le altre aliquote. Questo era quanto abbiamo chiesto e chiediamo, e quindi non votiamo perché ovviamente queste aliquote sono differenti. Per quanto riguarda l'inagibilità e l'inabitabilità dovuta agli eventi sismici... lì c'è tutto un romanzo e bisognerà capire a settembre se qualcuno da Roma tirerà fuori dei soldi, e quanti."

Premesso che il presente atto disciplina l'applicazione dell'imposta in condizioni ordinarie, per tutto quanto conseguente l'inagibilità/inabitabilità dovuta agli eventi sismici successivi al 20 maggio 2012 si deve fare riferimento alla specifica normativa emanata in materia;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- comma 1, che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- comma 6, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- comma 7, che riduce l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, e inoltre stabilisce che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- comma 8, che riduce l'aliquota allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- comma 10, per il quale
 - dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 DEL 27/06/2012 ad oggetto: ALIQUEOTE IMU 2012. APPROVAZIONE.

anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
 - le disposizioni relative alle detrazioni per abitazione principale si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
- comma 11, che riserva allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

Visto altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

Tenuto conto che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Richiamato il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 DEL 27/06/2012 ad oggetto:
ALIQUEOTE IMU 2012. APPROVAZIONE.

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale in data odierna, n. 69;

Ritenuto di mantenere ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottare le seguenti aliquote:

- 1) aliquota ridotta pari allo 0,55 per cento:
 - a) per l'abitazione principale e relative pertinenze
 - b) per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata
 - c) per l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'abitazione non risulti locata.
 - d) per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
 - e) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- 2) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
- 3) aliquota pari allo 0,76 per cento:
 - per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili;
 - per fabbricati posseduti ed utilizzati per l'esercizio di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o commerciale insediate sul territorio comunale precedentemente l'anno 2007;
 - a favore dei proprietari (o titolari di diritti reali di godimento, ai sensi dell'art.3 del Decreto Legislativo 504/92) che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 e su presentazione del relativo contratto;
- 4) Aliquota 0,90 per cento per fabbricati posseduti e direttamente utilizzati per l'attività di impresa;
- 5) Aliquota pari all'1,06 per cento:
 - per le aree fabbricabili;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario, D.ssa Cinzia Baravelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000.

Il Consigliere Sig. Garutti Mirco non partecipa alla votazione;

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 5 (Poletti Maurizio, Borgatti, Palazzi, Biagi, Boetti), resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 DEL 27/06/2012 ad oggetto:
ALIQUOTE IMU 2012. APPROVAZIONE.

D E L I B E R A

A) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

1. aliquota ridotta pari allo 0,55 per cento:
 - a) per l'abitazione principale e relative pertinenze
 - b) per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata
 - c) per l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'abitazione non risulti locata.
 - d) per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
 - e) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
2. aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
3. aliquota pari allo 0,76 per cento:
 - per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili;
 - per fabbricati posseduti ed utilizzati per l'esercizio di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o commerciale insediate sul territorio comunale precedentemente l'anno 2007;
 - a favore dei proprietari (o titolari di diritti reali di godimento, ai sensi dell'art.3 del Decreto Legislativo 504/92) che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 e su presentazione del relativo contratto;
4. Aliquota 0,90 per cento per fabbricati posseduti e direttamente utilizzati per l'attività di impresa;
5. Aliquota pari all'1,06 per cento:
 - per le aree fabbricabili;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti

B) di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze di cui al punto 1) si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2012, per i medesimo soggetti passivi del citato punto 1) lettere a-b-c-d la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 DEL 27/06/2012 ad oggetto:
ALIQUOTE IMU 2012. APPROVAZIONE.

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.

D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 5 (Poletti Maurizio, Borgatti, Palazzi, Biagi, Boetti), resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2012 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti. *(Il Consigliere Sig. Garutti Mirco non partecipa alla votazione).*

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

F.to MICHELE SCACCHETTI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to MONICA MANTOVANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/07/2012 al 25/07/2012

Lì, 10/07/2012

IL VICE SEGRETARIO

F.to MONICA MANTOVANI

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì, 10/07/2012

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

MARIA TERESA BORGHI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta esecutiva il 20/07/2012.

Lì,

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì,

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
L'IMPIEGATO ADDETTO



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _____
NR. 70 DEL 27/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Ragioneria, Controllo di Gestione, Provveditorato trasmette la proposta deliberativa concernente:

ALIQUOTE IMU 2012. APPROVAZIONE.

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 25/06/2012

IL RESPONSABILE

CINZIA BARAVELLI